

Ufficio d'ambito di Lecco

Azienda Speciale Provinciale

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – seduta del 23 marzo 2021

DELIBERAZIONE n. 5/21

Oggetto: predisposizione della tariffa del servizio idrico integrato relativa al terzo periodo regolatorio 2020-2023 nell'osservanza del metodo tariffario idrico di cui alla deliberazione dell'ARERA n. 580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019.

L'anno duemilaventuno, il giorno ventitre del mese di marzo, alle ore 17.30, in collegamento da remoto, regolarmente convocato dal Presidente, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, dello Statuto, si è riunito il Consiglio di amministrazione dell'Azienda speciale "Ufficio d'ambito di Lecco", del quale sono componenti i Signori:

Componente	Nome e cognome	Presente	Assente
Vicesindaco di Sirtori - Presidente	Paolo Negri	X	
Sindaco di Brivio - Vicepresidente	Federico Airoidi	X	
Consigliere di Calolziocorte	Marco Domenico Bonaiti	X	
Vicesindaco di Moggio	Davide Combi	X	
Consigliere di Robbiate	Mario Giovanardi	X	

Ai sensi dell'articolo 10, comma 6, dello Statuto, partecipa il Direttore, Elena Arena, che redige il verbale della seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATO l'art. 154, comma 1, del d.lgs. 152/2006, come modificato dal d.P.R. 116/11, ai sensi del quale: "La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga". Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo";

CONSIDERATO CHE:

• l'articolo 1, comma 1, della legge n. 481/95 prevede che l'Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambienti (ARERA, ex AEEGSI, di seguito anche "l'Autorità") debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, *"la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)"*;

- l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge n. 201/11, ha trasferito all'Autorità "le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici", precisando che tali funzioni "vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481";
- l'articolo 154, comma 4, del d.lgs. n. 152/06, dispone che *"il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas"*;
- l'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità, precisa che quest'ultima:
 - *"definisce le componenti di costo - inclusi i costi finanziari degli investimenti e della gestione - per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, per i vari settori di impiego (...)"* (lettera c);
 - *"predispone e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori (...)"* (lettera d);
 - *"approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)"* (lettera f);

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni dell'Autorità:

- n. 643/2013/R/IDR del 27 dicembre 2013, recante "Approvazione del Metodo tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento" (MTI) per il periodo regolatorio 2014 e 2015;
- n. 664/2015/R/IDR del 28 dicembre 2015, recante "Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI -2" per il periodo regolatorio 2016-2019;

RICORDATO CHE:

- il Consiglio Provinciale di Lecco, con deliberazione n. 40 del 20 maggio 2013, ha approvato la delibera del CdA dell'Ufficio d'ambito n. 19/13 del 22 aprile 2013 - corredata del parere favorevole espresso dalla Conferenza dei Comuni dell'ATO nella seduta del 14 maggio 2013 - avente ad oggetto "predisposizione della tariffa nell'osservanza del metodo tariffario transitorio nel periodo 2012-2013" sulla base della Delibera dell'Autorità n. 585/2012/R/idr ;
- l'Autorità, con deliberazione 140/2014/R/idr del 27 marzo 2014, ha approvato, ai fini della valorizzazione dei conguagli nell'ambito del metodo tariffario MTI, introdotto con deliberazione 643/2013/R/IDR per gli anni 2014 e 2015, le tariffe e il correlato piano economico-finanziario proposti dall'Ufficio d'ambito di Lecco;
- il Consiglio Provinciale di Lecco, con deliberazione n. 35 del 3 giugno 2014, ha approvato la delibera del CdA dell'Ufficio d'ambito n. 35/14 del 17 aprile 2014 - corredata del parere favorevole espresso dalla Conferenza dei Comuni dell'ATO nella seduta del 20 maggio 2014 - avente ad oggetto "predisposizione della tariffa nell'osservanza del metodo tariffario idrico di cui alla deliberazione dell'AEEGSI 643/2013/R/idr";

- l’Autorità, con deliberazione 211/2015/R/idr del 7 maggio 2015, ha approvato lo specifico schema regolatorio, recante le predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015 proposto dall’Ufficio d’ambito di Lecco;
- il Consiglio Provinciale di Lecco, con deliberazione n.40 del 28 giugno 2016, ha approvato la delibera del CdA dell’Ufficio d’ambito n. 70/16 del 1 giugno 2016 avente ad oggetto “adozione dello schema regolatorio e predisposizione della tariffa per gli anni 2016-19 sulla base del metodo tariffario idrico approvato dall’AEEGSI con deliberazione 28 dicembre 2015 n. 664/2015/R/idr”;
- l’Autorità, con deliberazione 691/2016/R/IDR del 24 novembre 2016, ha approvato lo specifico schema regolatorio, recante le predisposizioni tariffarie per il periodo 2016-2019, proposto dall’Ufficio d’ambito di Lecco;

CONSIDERATO che l’Autorità, con deliberazione n. 580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019:

- ha disciplinato le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato relative al terzo periodo regolatorio 2020-2023 (MTI-3), con il quale, pur confermando l’impostazione generale del Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2), ha introdotto diversi elementi di novità finalizzati anche a garantire la necessaria coerenza con il vigente quadro regolatorio;
- ha definito le seguenti componenti di costo del servizio:
 - a) costi delle immobilizzazioni, intesi come la somma degli oneri finanziari, degli oneri fiscali e delle quote di ammortamento;
 - b) costi operativi, intesi come la somma dei costi operativi endogeni alla gestione, di quelli aggiornabili (afferenti all’energia elettrica, allo smaltimento dei fanghi, alle forniture all’ingrosso, agli oneri relativi a mutui e canoni riconosciuti agli Enti Locali e alle altre componenti di costo) e dei costi operativi relativi a specifiche finalità;
 - c) eventuale anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti;
 - d) costi ambientali e della risorsa, intesi come la valorizzazione economica dalla riduzione e/o alterazione delle funzionalità proprie degli ecosistemi acquatici, ovvero delle mancate opportunità (attuali e future) conseguenti a un determinato uso di una risorsa scarsa;
 - e) congruagli, necessari al recupero di costi approvati e relativi alle annualità precedenti.
- al comma 4.2, ha esplicitato l’insieme degli atti di cui si compone lo “specifico schema regolatorio”, richiedendo, in particolare agli Enti di governo dell’ambito di aggiornare:
 - a) il programma degli interventi (PdI) – di cui il piano delle opere strategiche (di seguito anche: POS), redatto secondo l’articolo 3 della deliberazione 580/2019/R/IDR, costituisce parte integrante e sostanziale – che, ai sensi della lett. a) del medesimo comma 4.2, specifica tra l’altro le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché la puntuale indicazione degli interventi per il periodo 2020-2023 (distinguendo le opere strategiche dettagliate nel citato POS dagli altri interventi);
 - b) il piano economico-finanziario (PEF), che – ai sensi dei commi 4.2, lett. b), e 5.3, lett. d), della deliberazione 580/2019/R/IDR – esplicita il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario teta (ϑ) che ogni gestore dovrà applicare in ciascun ambito, per le singole annualità del periodo 2020-2023, fatta salva la possibilità di eventuali aggiornamenti;
 - c) la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la nuova disciplina introdotta con la deliberazione 580/2019/R/IDR;

- al comma 5.2, per quanto attiene ai dati contabili da utilizzare ai fini della predisposizione tariffaria, prevede in particolare che:
 - la determinazione delle tariffe per l'anno 2020 si basi sui dati raccolti ai sensi del precedente metodo MTI-2 (come integrato dalla deliberazione 918/2017/R/IDR), aggiornati con i dati di bilancio relativi all'anno 2018 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile, trasmessi nelle modalità previste;
 - la determinazione delle tariffe per gli anni 2021, 2022 e 2023 avvenga considerando i dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2019 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile, salvo le componenti per le quali è esplicitamente ammesso un dato stimato;
- al successivo comma 5.3, nel disciplinare la procedura di approvazione delle predisposizioni tariffarie per il terzo periodo regolatorio 2020-2023, dispone che le stesse siano predisposte dagli Enti di governo dell'ambito, che validano le informazioni fornite dai gestori e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;
- al comma 5.3, lett. d) stabilisce che gli Enti di governo dell'ambito sono tenuti a trasmettere all'Autorità gli atti e i dati di seguito indicati:
 - i. il programma degli interventi, con specifica evidenza del piano delle opere strategiche come disciplinato al comma 4.2, lett. a);
 - ii. il piano economico-finanziario, che rileva limitatamente al Piano tariffario, al Conto economico, al Rendiconto finanziario e allo Stato patrimoniale;
 - iii. la convenzione di gestione;
 - iv. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata;
 - v. l'atto o gli atti deliberativi di predisposizione tariffaria ovvero di approvazione del piano economico-finanziario;
 - vi. l'aggiornamento, ai sensi del comma 5.2, dei dati necessari, forniti nel formato richiesto dall'Autorità;

DATO ATTO che, con deliberazione 235/2020/R/IDR, è stato differito al 31 luglio 2020 il termine entro cui gli Enti di governo dell'ambito sono tenuti a trasmettere all'Autorità gli atti e i dati indicati al punto precedente;

CONSIDERATO che, con determinazione dell'Autorità n. 1/2020 del 29 giugno 2020, sono state definite le procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari nonché gli schemi tipo per la relazione di accompagnamento al programma degli interventi e alla predisposizione tariffaria per il Terzo periodo regolatorio ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR, 580/2049/R/IDR e 235/2020/T/IDR, richiedendo agli Enti di governo dell'ambito la seguente documentazione:

a) la modulistica, di cui all'Allegato 1, finalizzata a:

- la raccolta dei valori assunti dai macro-indicatori di qualità tecnica per l'anno 2019 e alla conseguente indicazione degli obiettivi di qualità tecnica che ciascun gestore è tenuto a conseguire per il biennio 2020-2021, stabiliti secondo quanto previsto dall'articolo 4 della deliberazione 917/2017/R/IDR;
- la raccolta dei dati di qualità tecnica relativi alle annualità 2018 e 2019, ai sensi di quanto previsto dai commi 3.1 e 8.2 della deliberazione 917/2017/R/IDR, solo per le gestioni interessate da processi di aggregazione gestionale, per le quali il soggetto competente abbia formulato specifica istanza ai sensi del comma 5.3 lettera a) del medesimo provvedimento;

- fornire la sintesi dei valori assunti dai macro-indicatori di qualità contrattuale per l'anno 2018 e alla conseguente indicazione degli obiettivi di qualità contrattuale che ciascun gestore è tenuto a conseguire per il biennio 2020-2021, sulla base di quanto previsto all'articolo 2 della deliberazione 235/2020/R/IDR, in deroga alle disposizioni di cui alla deliberazione 655/2015/R/IDR;
- la raccolta dei dati tariffari, ai sensi di quanto previsto dal comma 5.3, lett. d), punto vi, della deliberazione 580/2019/R/IDR;
- l'elaborazione del programma degli interventi, come definito al comma 4.2, lett. a), della deliberazione 580/2019/R/IDR, nonché del piano delle opere strategiche, redatto secondo quanto previsto all'articolo 3 della medesima deliberazione;
- l'elaborazione del piano economico finanziario, come definito al comma 4.2, lett. b), della deliberazione 580/2019/R/IDR;
- la simulazione del calcolo di aggiornamento delle componenti tariffarie riconosciute nel VRG relativo alle annualità 2020, 2021, 2022 e 2023;

b) la relazione, che costituisce parte integrante del programma degli interventi – redatta secondo lo schema tipizzato di cui all'Allegato 2 – ai sensi di quanto richiesto al comma 5.3, lett. d), punto i, della deliberazione 580/2019/R/IDR, nella quale siano esplicitati anche gli elementi di coerenza con gli obiettivi di qualità tecnica e contrattuale che ciascun gestore è tenuto a conseguire per il biennio 2020-2021;

c) la relazione di accompagnamento (richiesta ai sensi del comma 5.3, lett. d), punto iv, della deliberazione 580/2019/R/IDR) – redatta secondo lo schema tipizzato di cui all'Allegato 3 – che illustri la metodologia applicata per le predisposizioni tariffarie e motivi le scelte compiute da ciascun soggetto competente ai fini dell'elaborazione del piano economico finanziario ai sensi del comma 5.3, lett. d), punto ii, della citata deliberazione 580/2019/R/IDR;

CONSIDERATO che la documentazione di cui al punto precedente, ai sensi della determinazione n. 1/2020 citata, deve essere trasmessa tramite procedura informatizzata via canale web unitamente agli ulteriori dati, atti e informazioni richiesti dalle deliberazioni 917/2017/R/IDR e 580/2019/R/IDR e forniti all'Autorità nell'area extranet dedicata;

DATO ATTO che il Consiglio provinciale, con deliberazione n. 84 del 29 dicembre 2015, ha affidato il servizio idrico integrato nell'ATO di Lecco alla società Lario Reti Holding S.p.A. per un periodo di 20 anni con decorrenza 1 gennaio 2016 sulla base dello schema di convenzione approvato dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio d'ambito con deliberazione n. 62 del 16 dicembre 2015;

RILEVATO che, con provv. del Direttore dell'Ufficio d'ambito n. 13A/2020 del 4 febbraio 2020, è stata affidata ad ANEA, l'Associazione Nazionale degli Enti di Governo d'Ambito per l'Idrico e i Rifiuti, l'attività di supporto per la determinazione della proposta tariffaria per il periodo regolatorio 2020-2023 in applicazione del Metodo Tariffario Idrico (MTI-3) mentre, per quanto riguarda la predisposizione del Piano delle Opere Strategiche e l'aggiornamento del Programma degli interventi, l'Ufficio d'ambito ha sviluppato tali attività internamente con il supporto del Gestore;

CONSIDERATO che, con nota prot. 10428 del 14 febbraio 2020 e successiva (prot. 26037 del 7 maggio 2020), nonché, con l'approssimarsi della scadenza del 31 luglio 2020, definita quale termine ultimo ordinario, con un ulteriore sollecito trasmesso per conoscenza anche all'ARERA, l'Ufficio d'ambito ha richiesto al Gestore i dati e la documentazione per la predisposizione tariffaria del terzo periodo regolatorio;

PRESO ATTO che il gestore Lario Reti Holding s.p.a. ha trasmesso quanto richiesto in data 14 settembre 2020;

CONSIDERATO che la documentazione trasmessa è stata esaminata nel corso di numerosi incontri tra il Gestore e l'Ufficio d'ambito fino a che negli ultimi incontri del mese di dicembre la Società ha manifestato alcune preoccupazioni circa la sostenibilità del nuovo Programma degli Interventi in relazione al rispetto dei *covenants* finanziari sottoscritti nel contratto di finanziamento con gli Enti finanziatori (BEI e Banca Intesa);

DATO ATTO che l'Ufficio d'ambito ha conseguentemente elaborato la simulazione dello sviluppo del Piano Tariffario al 2035 prevedendo un'ipotesi di crescita del moltiplicatore (Theta) e di evoluzione della componente FoNI, considerata sostenibile da un punto di vista tariffario e finanziario, nonché compatibile con il programma degli interventi concordato su proposta della Società per il periodo 2020-2023;

RITENUTO, ad esito dell'attività di verifica da parte del Gestore della documentazione trasmessa dall'Ufficio d'ambito in data 13 gennaio 2021, di poter infine procedere alla predisposizione tariffaria relativa al terzo periodo regolatorio 2020-2023;

RITENUTO altresì, con l'occasione dell'aggiornamento dello schema regolatorio per la predisposizione tariffaria, di adeguare la convenzione di gestione per recepire le modifiche introdotte dalla nuova regolazione della morosità approvata dall'ARERA con Delibera 16 luglio 2019 311/2019/R/IDR e dal Regolamento Regionale 29 marzo 2019, n. 6;

VALUTATE le proposte della direzione dell'Ufficio d'ambito che ha ritenuto di apportare alcune modifiche e integrazioni ai testi proposti dal Gestore, come da documenti allegati alla comunicazione n. di protocollo aziendale 534 del 10 marzo 2021;

CONSIDERATO che il Gestore, con comunicazione acquisita al protocollo aziendale col n. 585 in data 16 marzo 2021, ha recepito in buona parte le modifiche proposte formulando alcune ulteriori osservazioni ed invitando l'Ufficio d'ambito a rivalutare alcune delle sue considerazioni;

ESAMINATI i testi finali elaborati a seguito delle ulteriori interlocuzioni tra l'Ufficio d'ambito e il Gestore e ritenuto di condividerli;

RITENUTO opportuno aggiornare/integrare gli oneri di alcuni servizi accessori e precisare, a maggior tutela dell'utenza industriale, le modalità di applicazione del vincolo previsto dal comma 21.2 del TICSII;

VISTO che la Deliberazione ARERA 580/2019, all'art 7.2, stabilisce che a decorrere dal 1 gennaio 2020 i gestori del servizio sono tenuti ad applicare le seguenti tariffe massime:

- a) fino alla predisposizione delle tariffe da parte degli Enti di governo dell'ambito o altro soggetto competente, le tariffe calcolate sulla base del moltiplicatore tariffario risultante dal Piano Economico-Finanziario già approvato nell'ambito delle vigenti predisposizioni tariffarie;
- b) a seguito della predisposizione da parte degli Enti di governo dell'ambito ..., e fino all'approvazione da parte dell'Autorità, le tariffe predisposte dall'Ente di governo dell'ambito ..., e comunque nel rispetto del limite di prezzo di cui c) al comma 4.5 anche nei casi in cui venga presentata istanza ai sensi del comma 4.6;
- c) a seguito dell'approvazione delle tariffe da parte dell'Autorità, le tariffe dell'anno 2019 moltiplicate, con riferimento all'anno 2020, per il valore $teta_{2020}$ approvato dall'Autorità, ovvero con riguardo alle annualità 2021, 2022 e 2023, le tariffe dell'anno 2019 moltiplicate rispettivamente per i valori $teta_{2021}$, $teta_{2022}$ e $teta_{2023}$ approvati dall'Autorità medesima.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 48 comma 3 della l.r. 12.12.2003 n. 26, come modificata dalla l.r. 27 dicembre 2010, n. 21, per le decisioni elencate al comma 2, lettere

a) *l'individuazione e l'attuazione delle politiche e delle strategie volte a organizzare e attuare il servizio idrico integrato per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge e dalle normative europee e statali inclusi la scelta del modello gestionale e l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato;*

b) *l'approvazione e l'aggiornamento del piano d'ambito di cui all'articolo 149 del D.Lgs. 152/2006 e dei relativi oneri finanziari;*

e) *la determinazione della tariffa di base del sistema idrico integrato ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e la definizione delle modalità di riparto tra gli eventuali soggetti interessati;*

l'ente responsabile dell'ATO acquisisce il parere obbligatorio e vincolante della Conferenza dei Comuni, cui partecipano tutti i Comuni dell'ATO;

DATO ATTO che ai sensi dello Statuto dell'Azienda:

- il Consiglio di amministrazione adotta e sottopone all'approvazione del Consiglio provinciale, previa acquisizione, ai sensi dell'art. 48 comma 3 della l.r. 26/2003, del parere della Conferenza dei Comuni, gli atti inerenti le materie elencate al comma 4 dell'art. 9 tra cui l'approvazione e l'aggiornamento del piano d'ambito e la determinazione della tariffa di base del servizio idrico integrato ai sensi dell'art. 154, comma 4, del d.lgs. 152/2006;
- le deliberazioni aventi ad oggetto gli atti fondamentali e le materie di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 9 devono essere pubblicate sul sito web dell'Azienda per almeno 60 giorni;
- agli atti sottoposti all'approvazione del Consiglio provinciale può essere data eseguibilità dalla data della loro approvazione;

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006 n.152 e ss. mm. ii.;

Vista la Legge Regionale n. 26/2003 e ss. mm. ii.;

A voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di approvare l'aggiornamento dello schema regolatorio per la predisposizione tariffaria relativa al terzo periodo regolatorio 2020-2023, costituita dalla seguente documentazione:

- a) il Programma degli Interventi (PdI) per il quadriennio 2020–2023 ed il Piano delle Opere Strategiche (POS) 2020-2027 costituito dall'elenco degli interventi che la società di gestione si impegna a realizzare nel quadriennio di riferimento, per un totale di 100,5 milioni di euro (Allegato 1a), e dall'apposita relazione esplicativa a supporto del programma redatta ai sensi della deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR e della determinazione ARERA n. 1/2020 (Allegato 1b);
- b) il Piano Economico Finanziario (PEF) elaborato secondo quanto disposto dall'Autorità con deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR e determinazione ARERA n. 1/2020 (Allegati 2a e 2b), nel quale viene esplicitato il vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e il moltiplicatore tariffario teta come di seguito dettagliato:

	2020	2021	2022	2023
Moltiplicatori tariffari (da applicare alle tariffe 2019)	1,000	1,030	1,045	1,061

% incremento rispetto all'anno precedente	0%	3%	1,5%	1,5%
VRG	51.225.349	53.838.699	54.646.279	55.465.973

- c) la convenzione di gestione che viene aggiornata nelle seguenti parti:
- regolamento del servizio parti A (Allegato 3a) e B (Allegato 3b);
 - carta del servizio (Allegato 4);
 - disciplinare tecnico (Allegato 5)
2. di dare mandato al Direttore di trasmettere all'Autorità la predisposizione tariffaria 2020-2023 tramite l'apposita procedura resa disponibile via *extranet* in accordo con quanto previsto all'art. 5.3 della deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR e s.m.i.;
 3. di individuare le spese per la procedura di limitazione della fornitura dell'utente moroso nei casi ove l'accesso alla condotta non sia preesistente, ma implichi lavori di scavo, quantificandole in 1.100 €, e stabilendo che si applichino per importi di costituzione in mora di entità pari almeno a 2.000 €;
 4. di individuare/aggiornare gli oneri di alcuni servizi accessori secondo la tabella allegata sub 6;
 5. di precisare che il vincolo previsto dal comma 21.2 del TICSII viene applicato con la sua reiterazione fino al raggiungimento del valore a regime come emergente dalla nuova struttura dei corrispettivi approvata con propria precedente deliberazione n. 116 del 19 luglio 2018, tranne che per gli scarichi di acque meteoriche contaminate per le quali non si disponga degli esiti analitici dei controlli/autocontrolli, per i quali la spesa 2020 e 2021 non potrà essere incrementata di un valore superiore al 20% rispetto alla spesa che l'utenza avrebbe sostenuto con il metodo vigente nel 2017;
 6. di trasmettere alla Conferenza dei Comuni dell'ATO di Lecco il presente provvedimento per l'acquisizione del parere prescritto dall'art. 48 comma 3 della l.r. 12.12.2003 n. 26, come modificata dalla l.r. 27 dicembre 2010, n. 21;
 7. di disporre che il presente provvedimento, unitamente al parere di cui al punto precedente, sarà trasmesso all'Amministrazione provinciale per l'approvazione da parte del Consiglio provinciale;
 8. di disporre la pubblicazione sul sito web dell'Azienda del presente provvedimento per almeno 60 giorni.

Della presente decisione si è redatto verbale sottoscritto come di seguito.

Lecco, 23 marzo 2021

IL PRESIDENTE
DELL'UFFICIO D'AMBITO DI LECCO
Paolo Negri

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO D'AMBITO DI LECCO
Elena Arena